

Sent. n. 60/2013



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI AVELLINO- SECONDA SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Cristina Rizzi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al N. 2135 R.G. dell'anno 2010 avente ad oggetto: risarcimento danni ed altro, decisa ex art. 281 *sexies* c.p.c. all'udienza del 10.01.2013 e vertente

TRA

NATEUS VERZEKERINGEN N.V./NATEUS S.A., in persona del legale rappresentate p.t., con sede in Frankrijklei 79, B – 2000 Anversa (Belgio)

AVERO BELGIUM INSURANCE, in persona del l.r.p.t., con sede in Woluvedal 64-1200 Bruxelles (Belgio)

B.D.M. N.V., in persona del l.r.p.t., con sede in Entrepotkaai 5, B- 2000 Anversa (Belgio)

CHARTIS EUROPE S.A., in persona del l.r.p.t., con sede in 34 Place des Corolles, F-92400 Courbevoie (Francia)

ALLIANZ BELGIUM S.A., in persona del l.r.p.t., con sede in Rue de Laeken 35, B-1000 Bruxelles (Belgio)

Tutte rappresentate e difese dagli Avv. Enrico Vergani e Claudio Bicchierai del Foro di Genova in virtù di procure speciali in atti, nonché dall'Avv. Ugo Campese, giusta procura a a margine dell'atto di citazione, e tutte elett.te dom.te in Avellino, al C.so Vittorio Emanuele n. 8 presso lo studio dell'Avv. Roberto Coppola

attori

E

Nappi Trasporti Spedizioni s.r.l., in persona del l.r.p.t., con sede in 83020 – Pago del Vallo di Lauro (AV), via Piave n. 17

Convenuto contumace

Conclusioni: parte attrice ha concluso come da atti e verbali di causa.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

L'art. 1916 c.c. consente all'assicuratore - sia esso una società privata od un istituto esercente una assicurazione sociale - che abbia corrisposto al danneggiato "l'indennità", di surrogarsi nei diritti dell'assicurato verso i responsabili "fino alla concorrenza dell'ammontare di essa".

Presupposto fondamentale del diritto di surrogazione è l'avvenuto pagamento dell'indennità; inoltre, l'assicuratore che agisce verso il terzo deve provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere in surrogazione come se ad agire verso il terzo fosse lo stesso assicurato.

I terzi responsabili nei cui confronti l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato all'avente diritto al risarcimento, sono coloro che per contratto, per fatto illecito o altra legittima causa di obbligazione, sono tenuti a rispondere di un evento imputabile ad essi o a persone di cui debbono rispondere (Cass. 1988, n. 6560).

La surroga dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso il responsabile, ai sensi dell'art. 1916 c.c., comporta l'acquisto di tali diritti nel medesimo stato, con lo stesso contenuto e con gli stessi limiti in cui essi spettavano all'assicurato, con la conseguenza che l'assicuratore è esposto alle medesime eccezioni che l'assicurato avrebbe potuto opporre al diretto danneggiato (e, tra queste, l'eccezione di prescrizione, o ad es. l'eccezione per cui il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, cfr. Cass. 2007, n. 25182; vedi anche Cass. 2009, n. 1336: L'assicuratore dei danni alle cose trasportate il quale, dopo avere indennizzato il destinatario, proprio assicurato, agisca in surrogazione ex art. 1916 cod. civ. nei confronti del vettore responsabile della perdita, fa valere il medesimo diritto al risarcimento di cui era titolare l'assicurato, del quale sono fatti costitutivi l'esistenza e l'ammontare del danno. Ne consegue che la contestazione di tali fatti da parte del vettore responsabile rappresenta una mera difesa e non un'eccezione in senso stretto, e che pertanto non costituisce una inammissibile "mutatio libelli" l'allegazione da parte del vettore, svolta (nella specie) soltanto in comparsa conclusionale, dell'inesistenza di qualsiasi lucro cessante a carico dell'assicurato, sul presupposto che questi aveva comunque ricevuto una seconda partita di merce in sostituzione di quella andata dispersa, che aveva potuto regolarmente vendere ai propri clienti).

In definitiva, l'assicuratore, nel risarcire il danno, succede nella posizione giuridica che competeva all'assicurato.

L'azione surrogatoria ha, infatti, natura risarcitoria secondo le comuni regole della responsabilità per danni con la conseguenza che è necessario e sufficiente accertare che l'evento indennizzato derivi da un fatto illecito secondo la comune disciplina civilistica.

Tanto premesso si osserva che nella specie non vi è dubbio sulla esistenza del dedotto contratto di trasporto (mai contestato ed, in ogni caso, in atti documentato), nonché della responsabilità gravemente colposa del vettore nel trasporto della merce dedotta in lite.

La denuncia di intervenuta rapina del carico proposta dall'autista del mezzo utilizzato per il trasporto, De Genua Carmine, non appare sufficiente a provare i fatti siccome prospettati nel documento richiamato, in assenza, peraltro, di costituzione di parte convenuta che sul punto nulla ha dedotto o specificato.

Non può non evidenziarsi, infatti, che trattasi di dichiarazione proveniente dalla stessa parte interessata.

In ogni caso, pur volendo ritenerne veri i fatti denunciati dall'autista (ovverosia rapina del carico da parte di ignoti) va evidenziato che in materia di trasporto, l'art. 1693 c.c. prevede una presunzione di responsabilità del vettore per la perdita delle cose trasportate che può essere superata soltanto mediante la prova che la perdita sia dipesa da caso fortuito, ricomprendendosi in tale causa esimente la forza maggiore ed il fatto del terzo.

La prova del caso fortuito è ovviamente a carico del vettore (Cass. 2009, n. 7533 di seguito citata). Inoltre, secondo concorde giurisprudenza di legittimità "Il caso fortuito che, ai sensi dell'art. 1693 cod. civ., esonera il vettore da responsabilità per la perdita del carico, comprende la forza maggiore e il fatto del terzo, soltanto qualora si tratti di eventi imprevedibili o ai quali il vettore sia nell'impossibilità di opporsi. Pertanto, poiché la rapina di un "container" parcheggiato in zona incustodita, in ora notturna, non può essere considerata un evento "imprevedibile", ne consegue che, nel caso di commissione di detto delitto, il vettore che ne è vittima va esente da responsabilità soltanto ove dimostri di avere adottato tutte le misure atte a prevenirla, tenuto conto della natura professionale della prestazione da lui esigibile ex art. 1176, comma secondo, cod. civ." (cfr. Cass. 2009, n. 7533; vedi anche Cass. 2009, n. 11024: "Nel contratto di trasporto, per integrare l'esimente del caso fortuito prevista dall'art. 1693 cod. civ. non è sufficiente che un evento come la rapina appaia solo improbabile, ma occorre anche che esso sia imprevedibile, in base ad una prudente valutazione da effettuarsi, in caso di vettore professionale, con la diligenza qualificata di cui all'art. 1176, secondo comma, cod. civ., ed assolutamente inevitabile, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e delle possibili misure idonee ad elidere od attenuare il rischio della perdita del carico; la prevedibilità od inevitabilità della rapina costituiscono comunque oggetto di un giudizio di fatto, non censurabile in Cassazione ove adeguatamente motivato").

Orbene, dalla stessa lettura della denuncia si evince che i malviventi sono entrati nel mezzo semplicemente aprendo lo sportello del conducente e quello del lato passeggero in un momento in cui il conducente del mezzo si era "fermato" per la presenza del segnale di STOP.

Non vi è prova che il mezzo fosse munito di antifurto, sistema di allarme di altro tipo o satellitare per poter tracciare il percorso del veicolo.

Orbene, il fatto del terzo esclude la responsabilità del vettore solo quando, secondo il criterio dell'ordinaria diligenza, rapportato alle modalità dell'accaduto ed alle condizioni di tempo e di luogo, si versi nell'ipotesi di un evento imprevedibile o al quale il vettore sia nell'impossibilità di opporsi; "ne consegue che l'impossessamento della cosa trasportata a seguito di rapina non può configurarsi come causa liberatoria della responsabilità del vettore quando, appunto, le circostanze di tempo e di luogo in cui la sottrazione con violenza o minaccia si sia verificata siano state tali da renderla prevedibile ed evitabile" (cfr. Cass. 2010 n. 9439; nella specie, la S.C. ha ravvisato l'adeguatezza e logicità della motivazione della sentenza impugnata, con la quale era stato escluso il caso fortuito in relazione all'avvenuta rapina, nottetempo, del carico di un autocarro durante una sosta effettuata dal vettore in una piazzola incustodita dell'autostrada del Sole, così determinando

una notoria situazione di grave pericolo, senza l'adozione di alcuna misura idonea ad elidere o attenuare il rischio della perdita della merce trasportata).

Anche nel nostro caso vi è una evidente responsabilità del vettore il quale, nonostante la notoria importanza del carico trasportato (rame), oggetto di frequentissimi furti e sottrazioni dolose soprattutto nell'attuale momento storico (cfr. anche documentati fatti di cronaca analoghi in produzione parte attrice), non ha assicurato il blocco delle portiere, rendendo di fatto estremamente agevole l'assalto dei rapinatori con le modalità descritte (semplicemente aprendo le portiere).

Il vettore (o i suoi dipendenti o ausiliari, o il subvettore, nell'ipotesi di affidamento del servizio ad altro vettore) non ha, dunque, vinto la presunzione di colpa a suo carico stabilita dall'art. 1693 cod. civ.

Va a questo punto sottolineato che l'art. 1696 c.c. prevede dei limiti risarcitori per la perdita o l'avaria di cose trasportate su strada con determinati tipi di trasporto previsti dalla L. 22 agosto 1985, n. 450, art. 1, come sostituito dal D.L. 20 marzo 1993, n. 82, art. 7 convertito in L. 27 maggio 1993, n. 162.

Di tali limiti non può però tenersi conto nel caso in esame in ragione della previsione dell'ultimo comma della norma citata, che esclude tali limitazioni di responsabilità ove sia raggiunta la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore (o i suoi dipendenti o ausiliari, o il subvettore, nell'ipotesi di affidamento del servizio ad altro vettore).

Orbene, ai fini della individuazione – quantomeno - della colpa grave nel caso di specie, pacifico essendo che a tal fine non è sufficiente che il vettore non abbia vinto la presunzione di colpa a suo carico, poiché è necessario che il giudice del merito accerti in concreto - avuto riguardo a tutte le circostanze di tempo e di luogo, al valore delle cose trasportate e ad ogni altro utile elemento di giudizio per graduare la colpa - che l'evento è derivato da colpa grave dei suddetti soggetti, ossia da un comportamento consapevole degli stessi che, pur senza la volontà di danneggiare altri, operino con straordinaria ed inescusabile imprudenza e negligenza, omettendo non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, rapportata alla professionalità del servizio da svolgere, ma anche quel grado minimo di diligenza osservato da tutti (Cass. 2009, n. 21679), nel caso in esame i fatti come sopra descritti, integrano di per sé una condotta del tutto inescusabile in considerazione del valore del trasporto, del mancato blocco delle portiere e delle modalità concrete della presunta rapina già descritte (vedi anche Cass. 2007, n. 17398: "Al fine di escludere la responsabilità "ex recepto" del vettore non è sufficiente la prova della perdita del carico a causa di una rapina, se il fatto è avvenuto con modalità tali da evidenziare l'omessa adozione di cautele idonee ad evitarlo, essendo necessario accertare che i fatti, ancorché riconducibili ad un reato perpetrato con violenza e minaccia sulla persona, si siano svolti con modalità talmente atipiche ed abnormi da doversi ritenere del tutto imprevedibili ed inevitabili anche mediante l'assunzione di misure di prevenzione adeguate).

Ritenuta, dunque, la colpa grave del vettore nella perdita del bene trasportato, verificato che l'intervenuto pagamento dell'indennizzo al soggetto assicurato, pari ad € 139.045,26, da parte delle

odierne attrici, in regime di coassicurazione, oltre ad essere in atti documentato, non è contestato; verificato che sulla componente del danno indennizzato non vi è alcuna contestazione, parte convenuta va condannata a pagare a parte attrice la somma di € 139.045,26.

Poiché il credito vantato dall'assicuratore contro i danni che si sia surrogato al proprio assicurato nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile ha natura di obbligazione di valore, costituendo la surrogazione una successione a titolo particolare nel diritto del danneggiato verso il responsabile, che non ne muta la natura, consegue a tanto che all'assicuratore, il quale agisca in surrogazione, spetta la rivalutazione monetaria del credito maturata tra il pagamento dell'indennizzo e la sentenza (Cass. 2009, n. 1336) e spettano altresì gli interessi dalla domanda al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione del d.m. n. 140 del 20 luglio 2012 ("Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27"), entrato in vigore il 23 agosto 2012, in ragione della disposizione transitoria dettata dall'art. 41 d.m. cit. (le disposizioni di cui al nuovo regolamento si applicano, infatti, alle "liquidazioni successive alla sua entrata in vigore"; vedi sul punto la recentissima sentenza della Cass. sez. un. n. 17406/2012), tenuto conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate.

Tenuto conto di tutti gli elementi sopra esposti, il compenso professionale va liquidato come in dispositivo, precisando che la nuova disciplina non prevede più le spese generali, ma che appare evidente la necessità di liquidare le spese tenendo conto di notori esborsi.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:


1. condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 139.045,26, oltre rivalutazione dalla data di pagamento dell'indennizzo alla data della presente sentenza, ed interessi legali dalla domanda al saldo;

2. condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate in complessivi € 9.500,00, di cui € 500,00 per spese, oltre rimborso iva e cpa ex art. 11 l. 20 settembre 1980, n. 576.

Così deciso in Avellino, 10 gennaio 2013.

Il Giudice

Dott.ssa Maria Cristina Rizzi



ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Angelo Carboni

TRIBUNALE DI AVELLINO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 10 GEN. 2013

IL CANCELLIERE

ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Angelo Carboni